



GIAN PAOLO CALIFANO

Decreto ingiuntivo, mediazione obbligatoria e procedimento semplificato di cognizione

Questo breve studio propone alcune riflessioni sul caso che, ai sensi del nuovo 3° comma dell'art. 281-*decies* c.p.c., l'opposizione al decreto ingiuntivo sia introdotta e trattata col rito semplificato di cognizione.

This short study proposes some reflections on the case that, pursuant to the new 3° paragraph of art. 281-*decies* c.p.c., the opposition to the injunction is introduced and treated with the simplified cognition procedure.

Sommario: 1. Il nuovo 3° comma dell'art. 281-*decies*, c.p.c. – 2. I casi di applicazione del rito semplificato di cognizione al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e relativo regime delle preclusioni. – 3. Opposizione ex art. 645 introdotta (e trattata) col rito semplificato e mediazione obbligatoria.

1. Il nuovo 3° comma dell'art. 281-*decies*, c.p.c.

Come noto, dopo *iter* travagliato¹, è stato alla fine promulgato il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. “correttivo”) che, fra l'altro, ha aggiunto un ulteriore comma all'art. 281-*decies*, c.p.c. Sicché la norma oggi, nei suoi tre (non più due) commi, così recita: «Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato. – Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma. – Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma e 645».

2. I casi di applicazione del rito semplificato di cognizione al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e relativo regime delle preclusioni.

Il nuovo 3° comma dell'art. 281-*decies* è soltanto in apparenza di facile interpretazione: complessi ne sono gli effetti “sismici” sugli istituti cui esso estende l'applicazione del rito semplificato di cognizione. Rinvio a quanto ho già scritto sulle opposizioni esecutive in altro studio². E mi limito qui di seguito all'interpretazione del nuovo sistema dell'opposizione al

¹ Sula travagliato *iter*, dal primo Schema di d.lgs., all'Atto Governo n. 137-*bis* 2024, al d.lgs. “correttivo” del 2024 v. G. P. CALIFANO, *Il procedimento semplificato di cognizione tra il primo schema di decreto legislativo (Atto Governo n. 137/2024) e il d.lgs. 31 ottobre n. 164/2024*, in *Riv. dir. proc.*, 2025, p. 250 s. e Id., *Il procedimento semplificato di cognizione dopo il Correttivo Cartabia*, Torino, 2025, p. 18 ss.

² Quanto all'estensione del rito semplificato alla trattazione dell'opposizione all'esecuzione e dell'opposizione agli atti esecutivi (e al giudizio “divisorio” nell'ambito del procedimento di espropriazione di beni indivisi) ho già avuto modo di cimentarmi in interpretazione “ortopedica” nel *Commentario* al d.lgs. “correttivo” a cura di F. SANTANGELI, in corso di

decreto ingiuntivo da trattare col rito semplificato ai sensi del 3° comma della norma appena ricordata.

Orbene, un primo necessario chiarimento mi sembra opportuno: il 3° comma dell'art. 281-*decies* stabilisce che all'opposizione al decreto ingiuntivo si applicano "le disposizioni di cui al primo e al secondo comma" (della medesima norma): disposizioni riferite al tribunale (in composizione monocratica o collegiale). Se ne deduce che nulla cambia quando il provvedimento monitorio sia stato pronunciato dal giudice di pace. Quest'ultimo tratterà l'eventuale opposizione *ex art.* 645 col rito suo proprio e di cui agli art. 311 ss. c.p.c.). Rito modellato su quello semplificato di cognizione ma non del tutto identico. E senza che tale rito, quale che sia la complessità della controversia oggetto dell'opposizione, possa essere dal giudice di pace mutato in quello della cognizione ordinaria.

La nuova norma si applica, allora, soltanto quando competente per l'opposizione al decreto ingiuntivo sia il tribunale; e sempreché ricorrano le condizioni di cui al 1° e al 2° comma dell'art. 281-*decies*, c.p.c. E, quindi, soltanto in tal caso l'opposizione dovrà o potrà essere introdotta con le forme del rito semplificato. Ciò anche perché, la norma in parola a tali due (alternative) ipotesi ne subordina l'applicazione: non stabilisce, invece, *tout court*, come altrove e per altre occasioni, che all'opposizione al decreto ingiuntivo "si applica il rito semplificato"³.

Se quanto precede è vero, due ne sono le immediate conseguenze: il rito prescelto dal debitore per l'opposizione al decreto ingiuntivo andrà identificato in relazione alla forma che egli conferirà al suo atto introduttivo: proposta l'opposizione con atto in forma di ricorso, il debitore avrà evidentemente prescelto il rito semplificato di cognizione; proposta la domanda, viceversa, con atto di citazione, egli avrà inteso adottare il rito della cognizione ordinaria. E ciò, ad esempio, col corollario che, nel primo caso, ai sensi del nuovo art. 38, 3° comma, c.p.c., il giudice adito potrà eventualmente rilevare d'ufficio la propria incompetenza (per materia, valore o territorio *ex art.* 28 c.p.c.) "non oltre la prima udienza". Quando, invece, l'opposizione sia stata introdotta con atto di citazione (e sia stato quindi adottato il rito ordinario di cognizione) tali questioni potranno essere rilevate d'ufficio col decreto previsto dall'art. 171-*bis*, c.p.c. E, in generale, salvo il mutamento del rito, sempre dalla forma prescelta dal debitore per il suo atto introduttivo si dovrà dedurre il regime di preclusioni del procedimento di opposizione.

pubblicazione. E, più superficialmente, in G. CALIFANO, *Il procedimento semplificato di cognizione dopo il Correttivo Cartabia*, cit., p. 30 s.

³ V., ad esempio, le controversie di cui agli artt. 14, 15, 16, 17, 18, 19-*bis*, 19-*ter*, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del d.lgs. n. 150/2011, che (salve norme speciali "in varianza"), per formula adottata, «sono regolate dal rito semplificato di cognizione» a prescindere dal giudice di volta in volta individuato come competente per le stesse (giudice di pace, tribunale, corte di appello). E per le quali nemmeno è ammessa la conversione di tale rito in quello della cognizione ordinaria (art. 3, 1° comma). Ma anche il nuovo ultimo periodo aggiunto all'art. 181 disp. att. c.p.c., ove è stata adottata la formula per la quale al procedimento endoesecutivo di divisione dei beni nell'esecuzione forzata di beni indivisi (articoli 599 ss. c.p.c.) «si applicano le disposizioni di cui agli articoli 281-*undecies* e seguenti del codice».

3. Opposizione ex art. 645 introdotta (e trattata) col rito semplificato e mediazione obbligatoria.

Ciò detto, resta da chiarire, nella specie, il rapporto tra l'opposizione al decreto ingiuntivo iniziata (e condotta) col rito semplificato ed il caso in cui trattasi di materia per la quale un tentativo di mediazione ex art. 5, comma 1° d.lgs., 28/2010 sia obbligatorio a pena di improcedibilità della domanda. Problema che, viceversa non si pone ove trattasi di materia per la quale sia prevista, come condizione di procedibilità una negoziazione assistita. E ciò perché quest'ultima non vale come tale "nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione" (art. 3, comma 3°, D.L. 12 settembre 2014, n. 132⁴).

Ebbene, il richiamato art. 5, d.lgs. 28/2010, notoriamente prevede, al comma 6°, lettera a), che la mediazione obbligatoria non si applica «nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione»⁵. Sicché, per il comb. disp. di tale norma insieme col successivo art. 5-*bis*, adottato il rito semplificato di cognizione per l'opposizione al decreto ingiuntivo, in prima udienza il giudice provvede sulle eventuali istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui all'articolo 6 del medesimo d.lgs. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

Gian Paolo Califano

Ordinario dell'Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli

⁴ D.L. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. 10 novembre 2014, n. 162.

⁵ Art. 5, d.lgs. 28/2010, comma 6°, lettera a) oggi da leggere in comb. disp. col successivo art. 5-*bis*, ai sensi del quale: «Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese».